



CENTRO ALTI STUDI DIFESA
SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA A ORDINAMENTO SPECIALE
PROMOSSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

INDICE

Art. 1	– Finalità	pag. 2
Art. 2	– Funzioni e competenze del Collegio	pag. 2
Art. 3	– Funzionamento del Collegio	pag. 3
Art. 4	– Astensione	pag. 3
Art. 5	– Illeciti disciplinari e sanzioni	pag. 3
Art. 6	– Avvio del procedimento disciplinare	pag. 4
Art. 7	– Attività istruttoria del Collegio	pag. 5
Art. 8	– Provvedimenti del Comitato di Indirizzo	pag. 5
Art. 9	– Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare	pag. 5
Art. 10	– Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale	pag. 6

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di Disciplina (d'ora in avanti "Collegio") e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari del Centro Alti Studi per la Difesa - Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale (CASD/SSUOS), d'ora in avanti indicata con "Scuola".

Art. 2

Funzioni e competenze del Collegio

1. Il Collegio è istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010.
2. Il Collegio è composto da tre docenti di ruolo a tempo pieno della Scuola, proposti dal Dipartimento Accademico e nominati dal Direttore Accademico. Tali docenti sono membri effettivi del Collegio.
3. Il Dipartimento Accademico seleziona un ulteriore docente con funzioni di membro supplente. Tale docente può essere interno o esterno alla Scuola. Il docente supplente è nominato dal Direttore Accademico.
4. L'iniziativa dei provvedimenti disciplinari è di competenza del Direttore Accademico e l'irrogazione della eventuale sanzione è di competenza della Direzione Generale del Personale Civile (d'ora innanzi indicata anche come "PERSOCIV").
5. I componenti del collegio restano in carica tre anni.

6. Il Collegio è rappresentato da un Presidente, eletto a maggioranza assoluta durante la prima seduta del Collegio. Al Presidente spetta l'obbligo di convocare il Collegio ed organizzarne le attività.
7. Un componente decade dal suo mandato qualora abbia accumulato almeno tre assenze, anche non consecutive, alle sedute del Collegio.

Art. 3

Funzionamento del Collegio

1. Il Collegio opera secondo il principio di giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto alla difesa.
2. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza.
3. Il Collegio nello svolgimento delle sue attività può avvalersi del supporto del consulente legale del CASD e della Direzione Generale del Personale Civile.
4. La prima convocazione del Collegio viene fatta dal Direttore Accademico o suo delegato.
5. Tutti i membri del collegio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 4

Astensione

1. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal membro supplente qualora:
 - a. sia sottoposto al procedimento disciplinare;
 - b. appartenga alla stessa area scientifica del professore o ricercatore sottoposto al procedimento disciplinare;
 - c. abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - d. sussistano stabili rapporti di collaborazione scientifica o professionale con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - e. vi sia un coinvolgimento diretto o indiretto nei fatti oggetto della contestazione disciplinare.
2. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore più anziano in ruolo.

Art. 5

Illeciti disciplinari e sanzioni

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati nell'art. 89 del R.D. n.1592/1933 e successive modificazioni.
2. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art. 87 del R.D. n.1592/1933:
 - a. la censura;
 - b. la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

- c. la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.
- 3. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti e delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
- 4. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione diversa dalla censura, il Direttore Accademico, informato il Presidente del CASD, con proprio provvedimento trasmette gli atti alla Direzione Generale del Personale Civile che provvederà a darne esecuzione. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
- 5. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia in corso.

Art. 6

Avvio del procedimento disciplinare

- 1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Direttore Accademico, o al professore ordinario più anziano in ruolo (Decano) qualora l'azione disciplinare sia nei confronti del Direttore Accademico stesso, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni alla Scuola.
- 2. Il Direttore Accademico, o il Decano, appena venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari, avvia entro quindici giorni la fase istruttoria e provvede alla contestazione degli stessi mediante lettera raccomandata A/R, raccomandata a mano o Posta Elettronica Certificata, fissando un congruo termine per la presentazione da parte del professore o ricercatore delle proprie deduzioni e per la sua convocazione per la difesa. Il Direttore Accademico, o il Decano, al termine della fase istruttoria, dopo aver udito il docente sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento:
 - a. ove ritenga che non sussistano le condizioni per l'irrogazione di un provvedimento disciplinare dispone l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato;
 - b. ove ritenga che vada applicata la sanzione della censura provvede ad assumere il relativo provvedimento;
 - c. ove ritenga che vada applicata una sanzione più grave della censura trasmette gli atti al Collegio formulando motivata proposta, di cui al comma 3 e seguenti del presente articolo.
- 3. All'audizione del professore o ricercatore di cui al comma 2 provvede il Direttore Accademico, il Decano o un suo delegato.
- 4. La contestazione di addebito è svolta dal Direttore Accademico che, avvalendosi del consulente legale del CASD e dell'amministrazione del CASD, la perfeziona con la consegna all'ufficio postale della raccomandata relativa, con la consegna a mano della raccomandata all'interessato, oppure con l'invio della Posta Elettronica Certificata.
- 5. Il professore o ricercatore ha il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.
- 6. Il Direttore Accademico, o il Decano, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti e dopo aver udito il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento, trasmette gli atti al Collegio, con motivata proposta.

Art. 7

Attività istruttoria del Collegio

1. Il Collegio di Disciplina, uditi il Direttore Accademico o un suo delegato, oppure il Decano nei casi previsti dall'Art. 6 comma 1, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia sul tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso alla Direzione Generale del Personale Civile per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Qualora il Collegio, a completamento dell'istruttoria, ritenga applicabile la sanzione della censura rimette gli atti al Direttore Accademico per l'adozione del relativo provvedimento.
2. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi e stabilire un supplemento di istruttoria.
3. Il Direttore Accademico è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
4. Ove il Collegio ravvisi nei fatti oggetto di contestazione anche la violazione delle disposizioni del codice etico, la segnala al Direttore ed al Presidente del CASD per l'avvio di adeguate procedure previste dall'ordinamento della Difesa in materia di violazioni dell'etica professionale.
5. Al professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.
6. Il parere del Collegio deve essere adeguatamente motivato.

Art. 8

Provvedimenti della Direzione Generale del personale Civile

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, PERSOCIV, con proprio atto, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
2. Il provvedimento è comunicato alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione al responsabile della struttura di appartenenza.
3. Il procedimento si estingue ove PERSOCIV non adotti la decisione di cui all'art. 7 nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio ovvero del Comitato di Indirizzo nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio rimane regolato dalla normativa vigente.

Art. 9

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Su segnalazione del Direttore Accademico, nei casi previsti, PERSOCIV può sospendere cautelaramente dall'ufficio e dallo stipendio il professore/ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 10***Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale***

1. Nel caso di procedimento penale a carico del professore/ricercatore per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del procedimento penale e, se già avviato, deve essere sospeso, fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. Il procedimento disciplinare sospeso deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art.653 c.p.p.
3. Resta ferma la possibilità di fare ricorso alla sospensione cautelare di cui all'articolo 9.

